



Position paper Assindatcolf sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (121)

Indice:

1. Assindatcolf
2. Il lavoro domestico in Italia: i dati
3. Posizione di Assindatcolf sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane
 - a) Articolo 29 “Misure per garantire un’offerta integrata di assistenza e cure domiciliari”
 - b) Articoli 34 – 36 “Prestazione universale”
 - c) Articolo 37 “Ricognizione delle agevolazioni contributive e fiscali”
 - d) Articolo 38 “Definizione degli standard formativi e formazione del personale addetto all’assistenza e al supporto delle persone anziane non autosufficienti”

**Associazione Sindacale Nazionale
dei Datori di Lavoro Domestico**
Sede Nazionale
Via Principessa Clotilde, 2 - 00196 Roma
www.assindatcolf.it

Tel. +39 06 32650284 - +39 06 32650952
Fax +39 06 32650503
N. Verde 800.162.261
E-Mail: nazionale@assindatcolf.it
C.F. 96183590585

1. Assindatcolf

Assindatcolf è l'[Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico](#), costituita nel 1983 al fine di rappresentare e tutelare la categoria dei datori di lavoro degli assistenti familiari. L'obiettivo che si pone è quello di portare all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni le problematiche legate al rapporto di lavoro domestico, al fine di valorizzarlo e di fornire ai rappresentanti del comparto le giuste risposte. Nel 1988, per consolidare il ruolo associativo nel settore, è stata costituita una federazione, la [Fidaldo](#), tramite la quale partecipa alla stipula degli accordi e dei contratti collettivi. Nel 2015 entra a far parte di [EFFE](#), European Federation for Family Employment and Homecare, che ha come mission quella di promuovere e tutelare il lavoro domestico a livello europeo. Di entrambe le federazioni – italiana ed europea – Assindatcolf detiene la vicepresidenza.

2. Il lavoro domestico in Italia: i dati

Il lavoro domestico in Italia è una forza lavoro composta **da oltre 2 milioni di addetti, in prevalenza donne (87,6% del totale) e per il 68,7% straniera (comunitaria e non)**. Si tratta di un settore caratterizzato da un'altissima percentuale di lavoro irregolare: **su oltre 2 milioni di addetti complessivi, il 58,7% di questi è occupato irregolarmente**, mentre secondo l'ultimo report INPS pubblicato a giugno 2023 all'interno della banca dati dell'Osservatorio sui Lavoratori Domestici, **quelli con contributi all'Inps del 2022 sono 894.299¹**. Tale dato fa registrare un decremento pari a -7,9% (-76.548 lavoratori) rispetto al 2021. Sul fronte dei **datori di lavoro** invece, quelli **regolarmente censiti all'Inps nel 2022 sono 979.651²**, ma aggiungendo le **famiglie che non hanno un rapporto di lavoro regolare**, arriviamo a **quota 2,2 – 2,4 milioni**.

¹<https://assindatcolf.it/wp-content/uploads/2023/06/StatInBreve-2023.pdf>

²Appendice statistica – XXII Rapporto annuale INPS <https://www.inps.it/it/it/dati-e-bilanci/rapporti-annuali/appendice-statistica--xxii-rapporto-annuale.html>

3. Posizione di Assindatcolf sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane

Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (121) è predisposto in attuazione degli articoli 3, 4 e 5 della delega conferita al Governo ai sensi della legge n. 33 del 23 marzo 2023. In quanto **rappresentanti delle famiglie datrici di lavoro domestico**, con questa memoria vorremmo portare alla vostra attenzione il nostro posizionamento sugli articoli di maggiore interesse per il comparto. In aggiunta, in quanto aderenti alla coalizione sociale del “[Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza](#)”, alleghiamo un ulteriore documento con delle proposte di revisione al D.Lgs. che sottoscriviamo.

a) Articolo 29 “Misure per garantire un’offerta integrata di assistenza e cure domiciliari”

Per quanto riguarda il tema dell’assistenza domiciliare (**articolo 29**), la Legge Delega prevedeva l’introduzione di un servizio domiciliare pubblico rivolto agli anziani non autosufficienti sinora assente ma non successivamente riportato nel Decreto oggetto di questa memoria. L’obiettivo è di recuperare i contenuti necessari affinché la riforma della domiciliarità possa essere realizzata. Le modifiche suggerite dal Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza (riportate nell’allegato a pag. 19-20) vogliono integrare i contenuti già previsti affinché l’articolo contenga **tre punti chiave del nuovo modello di assistenza domiciliare** indirizzato alla condizione di non autosufficienza. Primo, la non autosufficienza si protrae a lungo nel tempo e richiede assistenza continuativa. In base all’emendamento nell’allegato, il nuovo servizio domiciliare ne prende atto prevedendo **interventi di durata e intensità adeguate**. Secondo, la persona è una e unica e, dunque, non si possono frammentare o standardizzare a priori le risposte. Il nuovo servizio mette in campo alcuni dispositivi per assicurare l’azione unitaria di Comuni e Asl (questo è l’unico aspetto dei tre già presente nel Decreto). Terzo, la non autosufficienza è una condizione multidimensionale, che coinvolge molteplici aspetti dell’esistenza. In base all’emendamento, pertanto, il nuovo servizio prevede la possibilità di ricevere una pluralità di tipologie di servizi e interventi, da definire in base ad ogni specifica situazione.

b) Articoli 34 – 36 “Prestazione universale”

Passando all'**articolo 34**, viene istituita la prestazione universale sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, subordinata allo specifico bisogno assistenziale al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti. All'**articolo 35** vengono definiti i requisiti dei potenziali beneficiari della misura (almeno 80 anni, livello di bisogno assistenziale gravissimo, valore ISEE non superiore a euro 6.000 e titolarità dell'indennità di accompagnamento / possesso dei requisiti per il riconoscimento di questa). L'**articolo 36** stabilisce la misura della prestazione che è costituita da una quota fissa monetaria corrispondente all'indennità di accompagnamento, più una quota integrativa definita "assegno di assistenza" – pari ad euro 850 mensili – finalizzata a remunerare il lavoro di cura svolto da lavoratori domestici titolari di rapporto di lavoro o l'acquisto di servizi di cura forniti da imprese.

La nostra posizione è che l'introduzione di una prestazione universale con cui remunerare la badante regolarmente assunta va certamente nella direzione auspicata, ma riteniamo che siano necessari degli ulteriori sforzi. Innanzitutto, si tratta di una **misura sperimentale** per due anni che si aggiunge all'indennità di accompagnamento – che rimane immutata – e ciò non permette di raggiungere l'obiettivo di una riforma completa, strutturale ed universale. In secondo luogo, la **platea dei potenziali beneficiari** è davvero troppo ristretta: un elevato bisogno assistenziale, un'età di almeno 80 anni e ridotte disponibilità economiche. Come sostenuto anche dal Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza – di cui Assindatcolf è membro dal 2021 – viene così introdotto il principio che si può fruire dell'assistenza per la non autosufficienza solo se si hanno scarse risorse economiche, mentre attraverso il welfare si dovrebbero sostenere tutte le persone bisognose di assistenza. Altro aspetto critico riguarda il **budget** a disposizione per la misura: il decreto prevede infatti uno stanziamento di 250 milioni per il 2025 e altrettanti per il 2026, risultanti in un assegno di assistenza del valore massimo di 850 euro al mese per ciascun beneficiario. Purtroppo – nonostante le buone intenzioni della misura – con questa cifra non si

riuscirebbe a coprire neanche la metà di quello che una famiglia spende per assumere una badante a tempo pieno: parliamo infatti di 1.671 euro al mese e 18.927 l'anno in regime di convivenza, e 1.854 euro al mese e 20.896 l'anno per una badante ad ore³. Per un approfondimento sui costi che una famiglia deve sostenere per l'assunzione di una badante, si veda la tabella qui sotto riportata, contenente dei calcoli forniti da Assindatcolf e pubblicati sul Sole 24 Ore del 12 febbraio⁴. Si tratta di 3 casistiche diverse: badante assunta per 40 ore settimanali, badante convivente (54 ore settimanali) e badante assunta per 20 ore settimanali.

I costi di una badante			
	1 DS3374	2	3
174 La spesa mensile di una famiglia per l'assistenza a un anziano tramite una badante, con tre diverse tipologie di orario settimanale. Importi in euro	Badante assunta per 40 ore /sett., al lavoro dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì, con un'ora di pausa non retribuita e vitto goduto per 5 giorni (49,36 euro), liv. CS	Badante convivente, assunta per 54 ore settimanali, con vitto e alloggio (195,60 euro), livello CS	Badante assunta per 20 ore settimanali, 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, con retribuzione lorda oraria di 7,83 euro, livello CS
PAGA ORARIA →	7,83€	-	7,83€
RETRIBUZ. MENS. LORDA	1.357,20 +	1.127,04 +	678,60 +
RATEO DI TREDICESIMA	117,13 +	110,22 +	56,55 +
RATEO FERIE	117,09 +	110,19 +	56,53 +
RATEO TFR	112,22 =	106,14 =	54,46 =
COSTO MENSILE LORDO	1.703,64 =	1.453,58 =	846,14 =
TRATT. CONTR. INPS E CASSA COLF A CARICO DEL LAV.	50,27 =	70,2 =	36,4 =
COSTO MENSILE NETTO	1.653,37 +	1.383,38 +	809,74 +
COSTO CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE*	201,13 =	287,82 =	143,93 =
COSTO TOTALE	1.854,50	1.671,20	953,66
RETRIBUZ. MEDIA MENSILE LORDA	1.357,20 =	1.127,04 =	678,60 =
TRATT. CONTR. INPS E CASSA COLF A CARICO DEL LAV.	50,27 =	C. Colf 4,68 = inps 70,20 =	36,40 =
RETRIBUZ. MEDIA MENSILE NETTA DEL LAVORATORE	1.306,93	1.052,16	642,20

(*) Inps+assistenza contrattuale. Fonte: Assindatcolf

Tabella 1 Assegno di assistenza a 24mila anziani: paga una badante per 20 ore, Il Sole 24 Ore, 12 febbraio 2024.

³ [Comunicato stampa Assindatcolf 6 febbraio 2024](#)

⁴ Valentina Melis, Assegno di assistenza a 24mila anziani: paga una badante per 20 ore, Il Sole 24 Ore, 12 febbraio 2024.

Infine, sebbene come già affermato la strada intrapresa sia quella giusta, riteniamo che questo provvedimento non porterà grandi benefici sul fronte dell'**emersione dal lavoro irregolare**, che rappresenta il 51,8%: secondo le nostre stime, nella migliore delle ipotesi, potrebbero emergere (per un periodo limitato) circa il 2% dei rapporti di lavoro oggi in nero.

c) Articolo 37 “Ricognizione delle agevolazioni contributive e fiscali”

Per quanto riguarda l'**articolo 37**, questo, in attuazione dall'articolo 5, comma 2, lettera a), numero 2 della legge delega, avrebbe dovuto effettuare la “**ricognizione ed il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali**, anche mediante la rimodulazione delle aliquote e dei termini, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato a domicilio della persona non autosufficiente”. Tale disposizione viene attuata solo per quanto concerne la ricognizione della disciplina vigente in tema di agevolazioni contributive e fiscali – letteralmente un elenco delle norme attualmente vigenti – mentre sul fronte del riordino e della rimodulazione delle aliquote non vi è, purtroppo, alcuna novità.

La **nostra posizione** è che il riordino della normativa di sostegno alle famiglie si divide in due specifici “rami”: quello lavoristico e quello welfare. Qui si parla di welfare e, abbiamo già detto, occorre fare di più. La gradazione degli interventi però non può essere la condizione familiare dell'assistito e della propria famiglia ma, unicamente, la gravità della non autosufficienza. Sul fronte lavoristico si deve invece intervenire in modo strutturale sul settore per combattere la piaga del lavoro nero. Oltre la metà delle famiglie (1,2-1,4 milioni) con lavoratori irregolari devono essere incentivate alla regolarità: come tutti i datori di lavoro, con la **deduzione totale del costo del lavoro**. È da notare che, mentre le misure per il welfare sono a fondo perduto, con le misure per il lavoro vi sarebbero entrate in termini di contributi e tasse e, soprattutto, minori spese di welfare indebitamente erogate a tantissimi lavoratori in nero. La somma di queste due misure permetterebbe inoltre di rendere autosufficiente il sistema dell'assistenza domiciliare che copre oltre il 90% delle situazioni in Italia. Gli anziani non autosufficienti “istituzionalizzati”, cioè che

vivono in strutture residenziali assistite (RSA), sono poco meno di 215.449⁵, su un totale di oltre 2,8 milioni in Italia⁶, cioè meno del 7,7% del totale.

d) Articolo 38 “Definizione degli standard formativi e formazione del personale addetto all’assistenza e al supporto delle persone anziane non autosufficienti”

L’Art. 38 punta a definire il percorso per aumentare la professionalità delle assistenti familiari impegnate nel supporto e nell’assistenza delle persone anziane non autosufficienti tramite la definizione di apposite linee guida per l’attuazione di percorsi formativi, alle quali le Regioni possono fare riferimento per il raggiungimento di standard formativi uniformi su tutto il territorio nazionale. Di grande rilevanza è l’ultimo periodo del primo comma, secondo cui “nelle linee guida, **tenuto conto della contrattazione collettiva nazionale di settore**, sono individuate e definite le competenze degli assistenti familiari ed i riferimenti per l’individuazione e la validazione delle competenze pregresse”. Il riconoscimento della necessaria complementarietà tra sistemi regionali della formazione e sistema nazionale contrattuale della formazione è un importante tentativo di gestire un sistema duale per ora imperfetto. È inoltre necessario sottolineare come il sistema formativo adottato nel CCNL maggiormente rappresentativo del settore (da noi sottoscritto), individua un sistema di formazione e di validazione della formazione stessa basato su norme europee (in Italia gestite dall’ente UNI) e sul sistema europeo di accreditamento (in Italia gestito dall’ente ACCREDIA). Ben venga quindi anche il sistema regionale esteso agli enti bilaterali di settore, ma sarebbe ancor più efficiente se, l’emanazione del Decreto delegato previsto dal D.Lgs. 13/2013 sulle norme di attuazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze, prevedesse il sistema di convergenza anche rispetto il sistema ACCREDIA.

La **nostra posizione** è che, indipendentemente dai meccanismi che verranno scelti per l’attuazione della formazione, per tale comparto non vi devono essere specifici requisiti formativi per

⁵ Le strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie – 1° gennaio 2022, ISTAT, 23 novembre 2023.

⁶ La non autosufficienza tra badantato e nuove soluzioni, CENSIS, Centro Studi Investimenti Sociali, <https://www.censis.it/welfare-e-salute/la-silver-economy-e-le-sue-conseguenze/la-non-autosufficienza-tra-badantato-e-nuove>

l'assunzione; ciò che conta maggiormente è la soddisfazione della famiglia datrice di lavoro per la prestazione resa dal lavoratore. In questo contesto è stato costruito un meccanismo contrattuale di formazione che tenesse conto anche delle disponibilità concrete di famiglie e lavoratrici e lavoratori, basato principalmente sulla durata della formazione. Nel definire i percorsi di formazione occorre tenere in conto il regolare svolgimento del rapporto di lavoro che, quasi sempre, prevede un'unica lavoratrice. In altre parole, non sono pensabili corsi di 300 o 500 ore per i lavoratori occupati, anche se fossero tutti fuori dell'orario di lavoro. Riteniamo interessante invece la previsione dell'inserimento di corsi destinati ai percettori di Assegno di inclusione o di Supporto per la formazione. Infine, non siamo favorevoli al proliferare di ulteriori "albi delle badanti comunali" o di "registri regionali": lo riteniamo in contrasto con la creazione di un sistema nazionale unitario. Potrebbe essere molto più interessante la previsione del rilascio di certificazione ACCREDIA per la norma UNI 11766/2019 a condizione che siano superati determinati percorsi formativi, anche senza esperienza pratica lavorativa nel settore.